

**REPERTORIO N. \_\_\_\_\_**

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE**

**Provincia di Biella**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO.**

L'anno duemila.....nel giorno.....del mese.....presso la sede dell'Unione Montana  
dei Comuni del Biellese Orientale sono intervenuti i seguenti enti:

- 1) Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in seguito denominata,  
per semplicità espositiva, Unione, codice fiscale n.....avente sede legale  
in.....rappresentata dal Presidente pro tempore Sig.....domiciliato per la  
carica presso questa residenza il quale agisce in nome e per conto dell'Ente  
che rappresenta, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale  
n.....del.....
- 2) Comune di.....
- 3) Comune di.....

**PREMESSO**

- Il D. Lgs 267/2000 prevede l'esercizio delle funzioni e servizi comunali  
attraverso forme associate di Enti locali.
- Le LL.RR. 11/2012 e 3/2014 promuovono e definiscono l'associazionismo tra i  
Comuni al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del  
territorio regionale, in particolare la L.R.3/2014 mediante l'Unione di Comuni.

Richiamati:

- l'art. 80 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (art. 78 T.U. 1926) che  
espressamente cita "l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la  
licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima

di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”;

- il D.P.R. 28-05-2001, n. 311 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza” il quale, introducendo l’art. 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6.05.1940 n. 635, ha stabilito che la Commissione pubblici spettacoli è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata;

- la Sezione I-5 “Attività di Spettacolo e Intrattenimento” della Tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016;

Considerato che:

→ gli artt. 27 e 28 del T.U. 18.8.2000 n. 267 attribuiscono, tra l’altro, alle Unioni di Comuni Montani la natura ed il ruolo di “UNIONI DI COMUNI” per l’esercizio associato delle funzioni comunali;

→ il processo di riforma dell’ordinamento locale, vede tra i principi basilari una forte spinta verso la gestione associata dei servizi da parte dei piccoli Comuni;

→ la gestione delle funzioni della Commissione pubblici spettacoli in forma associata consente, oltre che una razionalizzazione del servizio ed un’economia di scala resa possibile dalla gestione unitaria, di superare le difficoltà, soprattutto dei piccoli Comuni, per la gestione di una commissione che deve riunirsi, pena nullità delle sedute, alla presenza di tutti i

componenti;

→ la gestione in forma associata della Commissione pubblici spettacoli ne allarga la competenza oltre i confini del singolo Comune dando continuità e omogeneità di trattamento nella pratica applicazione dei casi in esame alla stessa;

Preso atto che la Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo ha il compito di accertare la sicurezza dei luoghi in cui si devono svolgere spettacoli, assicurandone l'agibilità per la presenza di pubblico;

✓ che l'Unione ed i Comuni hanno manifestato la volontà di svolgere in forma associata le attività inerenti le funzioni relative alla Commissione di Vigilanza Locale di pubblico Spettacolo, attività quest'ultima già in precedenza svolta dalla Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi a favore di parte dei Comuni;

✓ che l'Unione ed i Comuni interessati hanno approvato la presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

✓ comune di XXXX deliberazione di C.C. n.....in data.....

✓ che occorre tenere conto della circostanza che la neo costituita Unione dei Comuni continua ad avvalersi del personale dei mezzi e della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi, per lo svolgimento delle attività in questione; sono peraltro fatte salve diverse modalità operative, ove l'Unione, i Comuni interessati raggiungano la relativa intesa, nei limiti normativi previsti per le spese di personale e l'avvalimento del medesimo;

✓ che con le citate deliberazioni è stato approvato lo schema della presente

convenzione.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati

### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO E FINE**

La presente convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni relative alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo per l'espressione dei pareri, verifiche e sopralluoghi previsti dalla Sezione I-5 "Attività di Spettacolo e Intrattenimento" della Tabella A allegata al D. Lgs. 222/2016 ed a tal fine individuano l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale quale capofila per la nomina dei componenti della Commissione e la definizione e corresponsione dei relativi compensi. Definisce altresì i rapporti tra i contraenti.

#### **ART. 2 – COMPOSIZIONE**

L'Unione Montana provvederà, in applicazione degli artt. 141 e 141 bis del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6.05.1940 n. 635 alla costituzione della Commissione oggetto della presente convenzione nella seguente composizione:

- dal Presidente della Commissione nella persona del Sindaco o suo delegato del Comune interessato dalla manifestazione;
- dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale di uno dei Comuni associati o suo delegato;
- dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico competente per territorio o medico suo delegato;
- dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune interessato dalla manifestazione o suo delegato;

→ dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;

→ da un esperto di elettrotecnica;

inoltre potranno far parte della Commissione, quali componenti aggregati, ove occorra:

→ un esperto in acustica o altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare;

→ un rappresentante del CONI provinciale, o suo delegato, quanto si tratti di impianti sportivi.

Le funzioni di Segreteria della Commissione saranno svolte dai soggetti individuati nel regolamento di funzionamento della Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo dell'Unione Montana dei Comune del Biellese Orientale.

La Commissione resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

### **Art. 3 - NORME TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Per le norme tecniche inerenti il funzionamento della Commissione si rimanda al regolamento di funzionamento della Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo dell'Unione Montana dei Comune del Biellese Orientale.

### **ART. 4 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Alla direzione della gestione associata della Commissione di Vigilanza Locale Pubblico Spettacolo è preposto un Responsabile con incarico conferito dal Presidente dell'Unione Montana. Quale sostituto del Responsabile viene individuato il Segretario dell'Unione Montana.

### **ART. 5 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO**

La presente convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31/12/2022. Per i

comuni già aderenti alla precedente convenzione repertorio 12 del 21/07/2019 e repertorio 17 del 21/11/2016 la presente è da intendersi quale rinnovo della stessa.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, prima della scadenza, per accordo espresso di tutti i sottoscrittori.

**ART. 6 – REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNE DEL BIELLESE ORIENTALE**

La Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo esercita le funzioni secondo i principi stabiliti nella presente convenzione e tramite le procedure, le modalità, i tempi ed i costi individuati nel regolamento di funzionamento della commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Il regolamento di cui sopra e le successive modifiche vengono approvate dalla Giunta dell'Unione Montana.

**ART. 7 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Per ogni singola riunione della Commissione, a seguito di istanze da parte di associazioni o simili, senza scopo di lucro, è previsto a carico del Comune interessato un costo pari a 150,00 € utile per la copertura delle spese sostenute dall'Unione nella gestione del servizio e per coprire le spese derivanti dal gettone di presenza e rimborso chilometrico relativo ai tecnici esterni scelti tra i liberi professionisti.

Per ogni singola riunione della Commissione, a seguito di istanze da parte di ditte o simili, aventi scopo di lucro, è previsto a carico della ditta medesima un costo pari a 150,00 € utile per la copertura delle spese sostenute dall'Unione nella gestione del servizio e per coprire le spese derivanti dal gettone di presenza e rimborso chilometrico relativo ai tecnici esterni scelti tra i liberi professionisti.

**ART. 8 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI**

L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa deliberazione consiliare dell'ente aderente, approvata specificatamente dal Consiglio dell'Unione Montana e formalizzata con idoneo atto aggiuntivo. L'adesione deve essere accordata con la garanzia del mantenimento degli standard di efficacia ed efficienza in essere nella struttura operativa al momento della richiesta di adesione.

#### **ART. 9 - CONFERENZA DEI SINDACI**

Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata è istituita la Conferenza dei Sindaci e del Presidente dell'Unione o loro delegati.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione Montana almeno una volta all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei Comuni sottoscrittori.

Le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

#### **ART. 10 - RECESSO**

Ciascuno degli enti sottoscrittori può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare che preveda il ripiano di eventuali posizioni debitorie a carico e formale comunicazione agli altri enti aderenti a mezzo PEC, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese fino alla data di operatività del recesso. Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione unitaria del servizio per i restanti enti.

#### **ART. 11 – GARANZIE E RESPONSABILITÀ**

L'Unione e i Comuni sono garanti e responsabili del servizio, sotto ogni aspetto, nei

confronti reciproci e dei terzi, ciascuno per i propri impegni, competenze, oneri, obblighi espressamente attribuiti o desumibili dalla presente convenzione.

#### **ART. 12 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

L'Unione Montana è titolare del trattamento dei dati personali operati nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione.

#### **ART. 13 – CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercate prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente.

#### **ART. 14 – PUBBLICITÀ DELLA CONVENZIONE**

Alla presente Convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità  
Copia della stessa Convenzione deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, affinché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

#### **ART. 15 – RINVIO ALLE NORME GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed alla legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

#### **ART. 16 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

#### **ART. 17 – NORMA DI SALVAGUARDIA**

Qualsiasi disposizione regolamentare contrastante con la normativa di settore

vigente, dovrà essere disapplicata in favore di quest'ultima.

**ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

La presente Convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione da parte di tutti gli enti conferenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.15 comma 2 bis legge n.241/1990

Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

\_\_\_\_\_

Comune di

\_\_\_\_\_

